

Codice A1817B

D.D. 14 agosto 2026, n. 1595

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 131/26 relativa a interventi di sistemazione idraulica e disalveo del Torrente Bogna, in loc. Bisate del Comune di Crevoladossola e Domodossola (VB). Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.



ATTO DD 1595/A1817B/2026

DEL 14/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 131/26 relativa a interventi di sistemazione idraulica e disalveo del Torrente Bogna, in loc. Bisate del Comune di Crevoladossola e Domodossola (VB). Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Premesso che:

con nota ns. prot. n. 33370 del 20/07/2026, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., relativamente al progetto di "interventi di sistemazione idraulica del Torrente Bogna in Comune di Crevoladossola e completamento interventi di sistemazione dissesti nelle loc. Quartavolo e S. Antonio in Comune di Maserà";

contestualmente alla nota di convocazione sono stati messi a disposizione gli elaborati progettuali, redatti dal Dott. Geol. Paolo Marangon, in base ai quali sono previsti i lavori sul Torrente Bogna, che consistono sinteticamente nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere arginali in sinistra idrografica, nonché nella movimentazione e asportazione di materiale litoide dall'alveo;

per i lavori suddetti è necessario il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904; a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, con la condizione di limitare l'asportazione di materiale litoide alla volumetria massima di 10.000 mc; la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022, mentre sono applicabili le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 per quanto riguarda l'asportazione di materiale litoide dall'alveo.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la LR 23/2008;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs 112/98;
- l'art. 59 della LR 44/00;
- le LL.RR. n.20/2002 e n.12/2004;
- il Regolamento Regionale n.10/R del 16/12/2022;
- la L.R. n. 37/2006 e smi;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e ad eseguire gli interventi sul Torrente Bogna in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati trasmessi contestualmente alla nota ns. prot. n. 33370 del 20/07/2026, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - l'intervento di asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Bogna dovrà essere limitato alla volumetria massima di 10.000 mc;
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - prima dell'avvio dei lavori, sarà cura del Committente/impresa esecutrice acquisire il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica, nonché l'autorizzazione alla messa in secca, anche parziale, del corso d'acqua.
2. Di dare atto che, nella successiva fase di appalto, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola dovrà adottare le procedure indicate nell'allegato A alla D.G.R. 05/03/2021 n. 4-2929, in riferimento alla necessità di asportazione materiale litoide dall'alveo del Torrente Bogna, per una volumetria massima di 10.000 mc.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'